

L.R. Molise 9-5-2008 n. 12 (artt. 2 e 9).

Legge finanziaria regionale 2008.

Art. 2

Disposizioni di carattere tributario.

1. Ai sensi dell'[articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), le ONLUS di cui all'articolo 10 dello stesso decreto, aventi sede legale in Molise, le quali siano proprietarie di autoveicoli iscritti al P.R.A., sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale, previa richiesta alla Regione. Sono esclusi da tale esenzione gli autoveicoli di potenza superiore a 100 kw ⁽²⁾.

2. [Ai fini dell'applicazione della tassa di circolazione forfetaria prevista al comma 4 dell'[articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342](#), i motoveicoli ultraventennali devono risultare inseriti nell'Elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico redatto annualmente dalla FMI o iscritti nel registro storico della stessa FMI] ⁽³⁾.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 25, comma 4, L.R. 18 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 58, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. Ai sensi dell'[articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), le ONLUS di cui all'articolo 10 dello stesso decreto aventi sede legale in Molise, le quali siano intestatarie di autoveicoli e motoveicoli, sono assoggettate alla tassa automobilistica regionale ridotta del 50 per cento, salvo i casi previsti dall'articolo 9.».

(3) Comma abrogato dall'[art. 25, comma 5, L.R. 18 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

Art. 9

Disposizioni in materia di protezione civile.

1. Al fine di attuare una omogenea utilizzazione delle risorse regionali, alla U.P.B. n. 028, "Protezione civile", della parte della spesa del bilancio regionale 2008 sono inseriti gli interventi di "antincendi boschivi".

2. I veicoli di proprietà della Regione Molise – Servizio per la Protezione civile - sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

3. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietarie presso il P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile e che siano effettivamente adibiti al servizio per la protezione civile ai sensi della Delib.G.R. 5 giugno 2002, n. 774 e della Delib.G.R. 17 ottobre 2003, n. 1423.

4. Il beneficio dell'esenzione di cui al comma 3 è riconosciuto dietro presentazione, alla struttura regionale competente in materia tributaria, di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo nonché della copia del provvedimento di iscrizione all'albo di cui al comma 3 entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Tali dati devono essere validati dal responsabile del Servizio per la Protezione civile, su appositi modelli a ciò predisposti, che attesta l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.

5. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della relativa istanza.

6. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione Molise ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

7. L'omissione della comunicazione di cui al comma 6 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

8. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
